

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-539 del 01/02/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA GIORDANINO S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), VIA TREBBIA N. 23
Proposta	n. PDET-AMB-2018-555 del 01/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA GIORDANINO S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), VIA TREBBIA N. 23

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta GIORDANINO S.P.A., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota del 31/05/2017, prot. n° 4243 (prot. Arpae n° 6461), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "frantumazione, lavaggio e vagliatura inerti – produzione conglomerati bituminosi – produzione di calcestruzzi" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alla quale viene dichiarato che non sono previste modifiche rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con note del 06/07/2017, prot. n° 5416 (acquisita agli atti il 07/07/2017 con prot. n° PGPC/2017/8129), del 02/08/2017, prot. n° 6229 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/9435), del 02/09/2017, prot. n° 7007 (acquisita agli atti il 04/09/2017 con prot. n° PGPC/2017/10704), e dell'11/01/2018, prot. n° 241 (acquisita agli atti 10/01/2018 con prot. n° PGPC/2018/309);

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento è stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con D.D. 434 del 6.3.2012 modificata con D.D. n. 857 del 9.5.2013;
- le acque reflue domestiche vengono trattate con fosse Imhoff, degrassatori e con un filtro percolato-re anaerobico dimensionato per 8 A.E.;
- le acque reflue industriali provenienti dal frantoio degli inerti vengono trattate mediante un depuratore chimico-fisico dotato di anche nastropressa;
- il "troppo pieno" dell'impianto di ricircolo acque provenienti dal lavaggio betoniere recapita in una vasca di sedimentazione;
- le acque reflue domestiche e industriali in uscita dai propri sistemi di trattamento, confluiscono in n° 2 fosse di decantazione unitamente alle acque di dilavamento dei piazzali annessi allo stabilimento;
- lo scarico di acque reflue industriali, in uscita dalle fosse di decantazione, recapita nel corpo idrico superficiale "Fiume Trebbia";

- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2267 del 29/11/2013, parte integrante del Provvedimento conclusivo del 19/12/2013, prot. n° 8848, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro;
- lo stabilimento è dotato anche di letti di essiccamento fanghi;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- il nulla osta in merito alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico, espresso del Comune di Rivergaro con nota dell'11/09/2017, prot. n° 7210 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/11058);
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota del 12/01/2018, prot. n° PGPC/2018/409, in merito allo scarico di acque reflue industriali;

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 184 comma 2, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono rifiuti speciali anche i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue;
- non risulta che l'impianto di lavaggio inerti sia funzionalmente connesso a limitrofe cave di estrazione inerti;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta GIORDANINO S.P.A.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta GIORDANINO S.P.A. (C. FISC. 00258970334) -"frantumazione, lavaggio e vagliatura inerti – produzione conglomerati bituminosi – produzione di calcestruzzi" svolta nello stabilimento sito in

Comune di Rivergaro, Via Trebbia n° 23 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Fiume Trebbia";
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 ESSICCAZIONE INERTI

Portata massima	28000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	140	g/a
Altezza minima	12	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 SCARICO AUTOTRENO

Portata massima	6400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0.30	h/g
Durata massima annua	200	g/a
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 CARICO AUTOBETONIERE

Portata massima	6400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	0.30	h/g
Durata massima annua	200	g/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 RISCALDAMENTO BITUME A GAS METANO

Portata massima	560	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	200	g/a
Altezza minima	6	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E4, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. "metano");
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i metodi indicati dalla normativa vigente, da individuarsi preventivamente tramite confronto con il competente Servizio Territoriale di Arpae;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;

- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento), come previsto dalla parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D.lgs. 152/06;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "Fiume Trebbia" il rispetto nel punto di campionamento fiscale (condotta in uscita dall'ultima fossa di decantazione) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue nel corpo idrico superficiale "Fiume Trebbia" le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di controllo delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento dovranno essere sempre accessibili e consentire un agevole controllo delle acque reflue;
- b) il punto di campionamento fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile e consentire un agevole controllo e campionamento per caduta delle acque reflue;
- c) dovrà essere effettuata una periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e di tutti gli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, si dovrà precedere:
- alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo dei degrassatori;
 - alla rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, dalla vasca di sedimentazione e dalle n° 2 fosse di decantazione;
 - allo svuotamento e controlavaggio del materiale filtrante del percolatore anaerobico;
- la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- d) il numero di A.E. serviti non dovrà essere superiore alla potenzialità del filtro percolatore anaerobico;
- e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rivergaro sulla base del presente atto – sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue industriali richiamate nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.